



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del reg. Data 08/09/2015	Oggetto: Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n. 109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali determinazioni” - Atto d’indirizzo -
---	---

L’anno **duemilaquindici**, il giorno **otto** del mese di **settembre**, alle ore **20:25** e seguenti, nel Comune di Taormina, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica, **urgente**, di **prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio		X	CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D’AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra	X	
DE LUNA	Vincenza	X		VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana	X		BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore	X	
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino	X		PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 17

In carica n. 20

Assenti n. 3

Presiede il Signor Antonio D’Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sterrantino – Carella - Benigni.

Il Presidente del Consiglio, pone in votazione il prelievo del punto 11, ad oggetto: "Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n. 109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali determinazioni".

Presenti n. 16

Assenti n. 04 (Sabato, Longo, Tona, Pizzolo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di funzionamento del C.C.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL;

Con voti **favorevoli** n. 09, **contrari** n. 03 (Caltabiano, Corvaia, Valentino), **astenuti** n. 04, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prelevare il punto n. 11, ad oggetto: "Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n. 109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali determinazioni", disponendone l'immediata trattazione.

Alle ore 23. 25 entra in aula il Consigliere Tona;

Presenti n. 17

Assenti n. 03 (Sabato, Longo, Pizzolo).

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato atto che l'argomento è stato già ampiamente dibattuto nel corso delle precedenti sedute di Consiglio Comunale, dà lettura della proposta del Consigliere Caltabiano, ad oggetto "O.d.G. urgente per finanziamento straordinario al Comitato Taormina Arte per l'annualità 2015". Successivamente la pone in votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di funzionamento del C.C.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL;

Con voti **favorevoli** n. 05, **contrari** n. 10, **astenuti** n. 02 (Benigni, Raneri Eugenio), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di non approvare la proposta del Consigliere Caltabiano, ad oggetto "O.d.G. urgente per finanziamento straordinario al Comitato Taormina Arte per l'annualità 2015".

A questo punto il **Presidente** del Consiglio pone in votazione l'atto di indirizzo a firma del Sindaco, di cui all'undicesimo punto all'ordine del giorno, ad oggetto: "Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n. 109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali determinazioni".

Il Consigliere **Caltabiano** dà lettura della propria dichiarazione di voto e la allega alla presente deliberazione.

Il Consigliere **Raneri Eugenio** dà lettura della propria dichiarazione di voto e la allega alla presente deliberazione.

Concluse le dichiarazioni di voto, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento di funzionamento del C.C.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL.;

Visto l'allegato atto di indirizzo, riguardante l'oggetto, a firma del Sindaco;

Uditi gli interventi che precedono;

Con voti **favorevoli** n. 09, **contrari** n. 07 (Corvaia, Composto, Tona, Benigni, De Luna, Caltabiano, Valentino), **astenuiti** n. 01, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare** l'atto di indirizzo a firma del Sindaco, di cui al punto n. 11 all'o.d.g., ad oggetto: "Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n. 109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali determinazioni", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

A questo punto il **Presidente** del Consiglio, a seguito della conferenza dei capi gruppo, propone di aggiornare l'odierna seduta di Consiglio Comunale, al giorno 09.08.2015 alle ore 18:30;

Nel corso della votazione si crea bagarre in aula, pertanto il Presidente del Consiglio, per come suggerito dal Segretario Comunale, pone in votazione la proposta di rinvio del Consiglio Comunale per il giorno 09.08.2015 e specificatamente per le ore 19:00, rettificando l'orario erroneamente indicato precedentemente, mediante votazione per appello nominale;

Presenti n. 16

Assenti n. 04 (Sabato, Longo, Abbate, Pizzolo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento di Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.A.R.EE.LL.;

Udita la proposta di rinvio del Presidente del Consiglio;

Con voti **Favorevoli** n. 08 (Sterrantino, Cucinotta, Moschella, D'Aveni, Brocato, Carella, Leonardi, Lo Monaco), **Contrari** n. 07 (De Luna, Tona, Benigni, Composto, Corvaia, Caltabiano, Valentino), **Astenuti** n. 01 (Raneri Eugenio), espressi per appello nominale eseguito dal Segretario Comunale,

DELIBERA

- 1) Di Rinviare** la seduta di Consiglio Comunale per il giorno 09.08.2015, alle ore 19:00, con avviso di convocazione per gli assenti.

La seduta è sospesa alle ore 23.50.

Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
del Sindaco Dott. Eligio Giardina

PREMESSO:

i Comuni di Taormina, di Messina, e la Provincia di Messina, a seguito di deliberazioni adottate dalla rispettive Giunte, (deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 5 febbraio 1983 per il Comune di Taormina) hanno costituito, con atto notarile stipulato in data 17 febbraio 1983, il Comitato Taormina Arte.

Nella premessa della convenzione per la costituzione del Comitato Taormina Arte, di cui al citato atto notarile, gli enti pubblici promotori hanno inteso dar vita al predetto comitato per il perseguimento delle seguenti principali finalità:

1) assicurare la continuità delle manifestazioni di Cinema, Teatro e Musica, che già da ben 28 anni si svolgevano in Taormina e Messina, avendo rilevato che l'Ente Provinciale per il Turismo di Messina e l'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Taormina, che sino ad allora ne avevano curato l'organizzazione con fondi statali e regionali, non erano più in grado di proseguire tale compito,

2) preservare, attraverso la continuità delle manifestazioni, anche di rilievo internazionale, il patrimonio culturale e turistico che tali eventi avevano arrecato a Taormina e Messina, ed all'intera Provincia

3) consentire la diretta partecipazione degli enti locali immediatamente interessati, per rappresentatività territoriale (Comuni di Taormina e Messina, e Provincia di Messina) alla organizzazione delle manifestazioni ed eventi culturali cinematografici, teatrali e musicali, la sede principale di svolgimento era Taormina .

Dalla medesima convenzione si evince che la scelta di costituire un comitato, anziché un organismo maggiormente strutturato, è stata determinata dalla urgenza di soddisfare le sopradette finalità, e dalla esigenza di evitare possibili contrasti con la proposta di legge regionale, al tempo in itinere, che prevedeva la costituzione di un Ente destinato alla organizzazione delle manifestazioni di Cinema Teatro e Musica da tenersi principalmente in Taormina con il coinvolgimento anche della Città di Messina e di altri centri della Provincia.

In effetti, l'Assemblea Regionale Siciliana, con l'art. 35 della legge regionale del 26/3/2002, n.2 -successivamente modificato dall'art. 76, comma 24, L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.) ha inteso intervenire sul Comitato Comitato Taormina Arte nel modo che segue.

"1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo .

2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.

3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La citata norma regionale, nella parte in cui ha stabilito la trasformazione del Comitato Taormina Arte in Fondazione, non ha però avuto pratica attuazione, di tal che il Comitato ha

continuato ad operare con tale veste giuridica anche successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002 e fino a tutt'oggi.

Nel corso degli anni, l'organizzazione delle manifestazioni artistiche e culturali è stata curata dal Comitato Taormina Arte, mediante l'utilizzo di sovvenzioni e risorse economiche e finanziarie derivanti da fondi della Regione Sicilia,

La progressiva riduzione delle risorse economiche e finanziarie rese disponibili dalla Regione ha reso, anno dopo anno, sempre più difficile l'attività del Comitato e di conseguenza l'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi artistici, con negative ripercussioni sulle necessarie attività di programmazione, sull'adempimento delle obbligazioni assunte, e sulla stessa possibilità di svolgere le stesse manifestazioni

Gli effetti negativi della minore disponibilità di risorse economiche e finanziarie risultano aggravati dalla condizione operativa-gestionale e dallo status giuridico in cui si trova ad agire il Comitato Taormina Arte. La forma giuridica del Comitato è difatti divenuta con il decorso del tempo, e con il mutamento del quadro normativo che governa l'attività degli enti locali, sempre più inadeguata. Tale valutazione di inadeguatezza deve compiersi anche rispetto alla importanza ed alla rilevanza turistica, mediatica e culturale degli eventi artistici, che hanno quale principale luogo di svolgimento la città di Taormina. A tal proposito si consideri che la corretta gestione di tali eventi richiede la trasformazione dell'attuale Comitato Taormina Arte in un diverso soggetto, munito di personalità giuridica, dotato di uno specifico statuto di regolamenti atualizzati al vigente quadro normativo, atti a garantire la corretta attività dal punto di vista operativa e contabile-finanziario.

In definitiva, perdurando le attuali condizioni sopra sinteticamente descritte, vi è il concreto rischio, nell'immediato futuro, della impossibilità operativa e gestionale del Comitato Taormina Arte, e la conseguenziale cessazione delle manifestazioni cinematografiche, teatrali ed artistico-culturali organizzate dallo stesso Comitato.

Le condizioni sopra descritte, e le gravità della attuale situazione sono state oggetto di attenzione da parte dell'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, il quale dopo gli opportuni contatti con i legali rappresentanti dei Comuni di Taormina e Messina, e della Provincia Regionale di Messina ha avviato nel solco previsto dalla legge regionale n. 2/2002, un iter che dovrebbe concludersi con la trasformazione del Comitato Taormina Arte in Fondazione.

In particolare, nel corso di una riunione tenutasi in Palermo presso gli uffici dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo in data 27 aprile 2015, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Taormina e di Messina, del Commissario Straordinario del Libero Consorzio - già Provincia Regionale di Messina, e del Commissario *ad acta* ex comma 4 art. 35 L.R. n.2/2002, l'Assessore Regionale dopo aver premesso che il Comitato Taormina Arte è un organismo strumentale della Regione, di rilevanza pubblicistica., e che la trasformazione del Comitato in Fondazione è un atto non più procrastinabile, ha delineato l'iter burocratico amministrativo di costituzione della fondazione secondo i seguenti passaggi, che qui si indicano in sintesi

1) conferimento da parte degli Enti che faranno parte della Fondazione di idonee risorse patrimoniali destinate al patrimonio iniziale e/o al finanziamento della gestione della fondazione .

Con riferimento a tale punto, si è prospettata la possibilità di concessione da parte della Regione del Diritto di uso del Teatro Antico, per almeno il 50% del tempo disponibile nell'arco temporale dell'anno, mentre con riferimento al Comune di Taormina la concessione in uso del Palazzo dei Congressi, previa esecuzione di adeguati interventi di manutenzione per rendere fruibile la struttura, di Villa Caronia, o di altro idoneo bene immobile.

2) stima del patrimoniale iniziale della fondazione ad opera di un perito nominato dal Tribunale

3) redazione dello statuto, che dovrà essere condiviso da parte degli enti che faranno parte della fondazione;

4) redazione di un piano economico e finanziario triennale, idoneo a garantire l'equilibrio di gestione ed economico e finanziario, considerate la valutazione e la capacità reddituale dei beni patrimoniali conferiti, l'attuale consistenza dei dipendenti in organico, e tenuto conto della situazione complessiva dei debiti e crediti del Comitato, con individuazione di meccanismi di

ripiano del debito esistente – esemplificativamente indicati a valere su quote aggiuntive dei biglietti di ingresso all'area archeologico del Teatro Antico di Taormina, nonché in una quota aggiuntiva del canone autorizzatorio del Teatro Antico pari al 50% di quanto riscosso per qualsiasi spettacolo autorizzato dal Parco Archeologico, e da una quota aggiuntiva di euro uno per ogni biglietto di ingresso emesso dalla Fondazione Taormina Arte per ogni spettacolo organizzato

5) predisposizione della delibera di trasformazione

6) approvazione dell'Assessorato Sport Turismo e Spettacolo

7) domanda di iscrizione della Fondazione nel registro regionale/ prefettizio

8) iscrizione della Fondazione

9) inserimento del contributo per la Fondazione nel bilancio della Regione Siciliana

Delineato il contesto, la prima valutazione da compiere è che risulta assolutamente opportuno e necessario che il Comune di Taormina partecipi alla costituzione della Fondazione.

In tal senso depono il relevantissimo interesse pubblico alla salvaguardia della grande tradizione turistica e culturale della Città di Taormina, che trova la sua espressione negli eventi culturali artistici, teatrali e di spettacolo, la cui continuità deve essere assicurata nel miglior modo possibile.

Parimenti rilevante è l'interesse pubblico della comunità amministrata a che il Comune di Taormina partecipi direttamente e contribuisca in modo attivo alle scelte statutarie, regolamentari, organizzative ed economiche che governeranno, attraverso la Fondazione le dinamiche e la organizzazione degli eventi di spettacolo, artistici e culturali, che risultano strettamente legati al patrimonio culturale e turistico della Città di Taormina, le cui straordinarie peculiarità vanno valorizzate nella massima misura.

In relazione alla natura dei conferimenti che il Comune di Taormina dovrà necessariamente apportare per la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, occorre sin da ora dettare quale linea di indirizzo quella che esclude il conferimento in proprietà di beni patrimoniali, o il versamento diretto di somme di denaro. Tali ipotesi di conferimento difatti risulterebbe incompatibili con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 243 bis del D.lgvo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ed in atto al vaglio della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana.

Pertanto il Comune di Taormina potrà partecipare al patrimonio iniziale necessario per la costituzione della fondazione mediante la concessione decennale, salvo proroga, in uso, o in usufrutto di beni patrimoniali, con modalità e forma giuridiche da definire e concordarsi successivamente, che possono sin d'ora indicarsi nei seguenti

1) Palazzo dell'Ex Pretura sito in Corso Umberto I°

Con la precisazione che l'individuazione sopra effettuata non è definitiva e potrà essere suscettibile di ogni variazione in rapporto all'evolversi della procedura di costituzione.

Nell'ambito della formazione del patrimonio iniziale dovrà altresì considerarsi quale bene immateriale ma certamente suscettibile di valorizzazione economica e patrimoniale ai fini del conferimento, anche la capacità di attrattiva sociale, mediatica e dei flussi turistici ed artistici che la città di Taormina è in grado di esercitare in virtù della sua fama internazionalmente riconosciuta di località ricca di bellezze ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, nonché della cinquantennale storia di manifestazione artistiche di alto livello.

DELIBERA

DI APPROVARE il punto all'ordine del giorno riguardante la partecipazione del Comune alla costituenda Fondazione Taormina Arte, e per l'effetto

-)di **partecipare** alla costituzione della Fondazione che verrà creata in seguito alla trasformazione del Comitato Taormina Arte

-) **di stabilire** che la partecipazione al patrimonio iniziale necessario per la costituzione della Fondazione potrà avvenire solo mediante la concessione decennale, salvo proroga, in uso, o in usufrutto di beni patrimoniali, con modalità e forma giuridiche da definire e concordarsi successivamente. che possono sin d'ora indicarsi nel seguente

) Palazzo dell'Ex Pretura sito in Corso Umberto I°

Con la precisazione che l'individuazione sopra effettuata non è definitiva e potrà essere suscettibile di ogni variazione in rapporto all'evolversi della procedura di costituzione.

-) **di specificare** che la valutazione dei conferimenti apportati dal Comune di Taormina dovrà adeguatamente tener conto della capacità di attrattiva sociale, mediatica e dei flussi turistici ed artistici che la città di Taormina è in grado di esercitare in virtù della sua fama internazionalmente riconosciuta di località ricca di bellezze ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali, nonché della cinquantennale storia di manifestazione artistiche di alto livello, da considerarsi quali beni immateriale ma certamente suscettibile di valorizzazione economica e patrimoniale ai fini del conferimento,

-) **di formulare** alla Giunta Comunale specifico atto di indirizzo per l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza, al fine di garantire che il Comune di Taormina partecipi direttamente e contribuisca, in modo e attivo proporzionato alla sua importanza, alle scelte statutarie, regolamentari, organizzative ed economiche che governeranno, attraverso la Fondazione, le dinamiche e la organizzazione degli eventi di spettacolo, artistici e culturali strettamente legati al patrimonio culturale e turistico della Città di Taormina. In attuazione del presente indirizzo, la giunta Comunale curerà di valorizzare, nella massima misura, le straordinarie peculiarità della Città di Taormina, avvalendosi di professionisti muniti di adeguata competenza e capacità

-) **di trasmettere** la presente deliberazione

all'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo


al dott. Marcello Giacone, Commissario ad acta ex comma 4 art. 35 L.R. n.2/2002

alla Giunta Comunale

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, TRATTANDO DI
MERO ATTO D'INDIRIZZO, NON REQUIRITA
DEI PARERI TRAMESI PREVISTI PER LEGGE.

TAORMINA LI 31/08/2015

IL PRES. COMUNALE
GIUSEPPE BANDORUS



**Ordine del giorno urgente presentato dalla Consigliera Alessandra Caltabiano
avente ad oggetto:**

Finanziamento straordinario al Comitato Taormina Arte per l'annualità 2015

Con riferimento

al Testo Unico degli enti locali Decreto Legislativo 267/2000
all'articolo 14 dello Statuto comunale relativo alle competenze del Consiglio
Comunale
all'articolo 41 del regolamento del Consiglio Comunale

Vista

la delibera di Giunta Municipale n. 133 del 9/2/1983 successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 7/5/1983 con cui veniva autorizzata la stipula di una convenzione tra il Comune di Taormina, il Comune di Messina e la Provincia regionale di Messina per la costituzione del Comitato TaoArte

Preso atto

che lo statuto del Comitato TaoArte sottoscritto in data 17 febbraio 1983 dal sindaco protempore del Comune di Taormina, dal presidente della Provincia di Messina e dal sindaco protempore del Comune di Messina, così recita nella premessa facente parte integrante del documento: "il finanziamento delle manifestazioni avrà luogo mediante un contributo regionale ed in parte minore con stanziamenti in bilancio degli enti interessati"

che l'articolo 3 del citato statuto stabilisce che gli enti partecipanti al Comitato, ad integrazione dei fondi che saranno stanziati dalla Regione siciliana, concorrono con contributi da prevedersi nei rispettivi bilanci

che con successiva convenzione stipulata dinanzi al notaio Salvatore Cacace in Messina in data 16 aprile 1996 n. repertorio 48583, viene sottoscritto dal sindaco del Comune di Taormina, dal sindaco del Comune di Messina e dal presidente della Provincia regionale di Messina il seguente articolo 3: "il Comitato gestirà fondi erogati dalla Regione Sicilia e dagli stessi enti aderenti"

In considerazione

del ruolo di socio che il Comune di Taormina riveste in seno al Comitato Taormina Arte in forza degli atti sopra citati

Confermato

quanto più volte dichiarato in questo civico consesso da parte del Sindaco e dei Consiglieri circa il valore strategico che riveste il Comitato TaoArte nel contesto dell'offerta turistica e culturale di Taormina

Constatato

che i fondi stanziati dalla Regione Sicilia con la recente finanziaria non sono sufficienti a garantire una adeguata programmazione di spettacoli e di eventi culturali con un conseguente rischio di inconsistenza dell'offerta spettacolare e culturale per la corrente stagione estiva ed autunnale



Coerentemente

con la volontà più volte espressa da parte dell'amministrazione comunale di garantire l'operatività e la funzionalità di TaoArte

Il Consiglio Comunale si determina

nell'invitare la Giunta Municipale ad assegnare uno stanziamento straordinario per il corrente anno quantificato in non meno di 200.000 euro a sostegno dell'attività di Taormina Arte per la corrente annualità.

Il Consiglio Comunale inoltre indica

quale fonte di finanziamento della suddetta spesa di 200.000, le disponibilità accantonate per la partecipazione ad EXPO 2015 che pertanto in tal modo viene annullata ritenendola troppo onerosa e di minore valenza strategica rispetto alla salvaguardia dell'attività di Taormina Arte che è in grado di raggiungere un numero di turisti ben superiore a quello prevedibile dalla ridotta presenza temporale e spaziale di Taormina al padiglione della fiera EXPO 2015;

quale ulteriore fonte di finanziamento si individuano i fondi annualmente stanziati per lo svolgimento della manifestazione Tao Book che, come da esposto alla Corte dei Conti presentato da alcuni consiglieri comunali, viene ritenuta non meritevole di sostegno finanziario da parte dell'amministrazione comunale e pertanto non sarà finanziata per il corrente anno 2015

per la parte ulteriore fino alla concorrenza dei 200.000, la Giunta provvederà mediante il capitolo di entrata della Tassa di Soggiorno annualità 2015

Il Consiglio Comunale conferisce mandato

al Sindaco affinché evidenzi la particolare situazione di difficoltà economica in cui versa il Comitato Taormina Arte agli altri due soci fondatori, nella fattispecie il Comune di Messina e il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Messina, al fine di predisporre analoghi impegni di spesa a sostegno dell'attività del Comitato TaoArte per il corrente anno.

Taormina 4/6/2015

Consigliera Alessandra Caltabiano

Consigliera Alessandra Caltabiano

Dichiarazione di voto relativa alla proposta di deliberazione su iniziativa del sindaco su partecipazione alla costituenda Fondazione Taormina Arte.

Come già sottolineato nel corso del dibattito, la dotazione del patrimonio è passaggio strategico per la piena funzionalità della costituenda Fondazione Taormina Arte.

La funzione del conferimento di beni al capitale di dotazione è quella di patrimonializzare la fondazione e quindi di dotarla di sufficiente patrimonio in grado di far ottenere rating bancario al fine di accedere ai finanziamenti per anticipazioni di cassa o garanzie bancarie e fidejussorie richieste per lo svolgimento della normale attività.

Il conferimento di un bene in "concessione" non riveste tale natura.

Inoltre la delibera, così come formulata, non offre alcuna certezza neanche nell'ipotesi, comunque da me non condivisa, di conferimento mediante concessione decennale del Palazzo dell'ex Pretura, in quanto la delibera stessa definisce tale individuazione di bene come "non definitiva".

In altri termini questa delibera non determina alcun che di vincolante per l'Amministrazione, confermando ancora una volta il mio giudizio di assoluta inadeguatezza di questa giunta ad affrontare e risolvere il tema del salvataggio di Taormina arte dalla catastrofe del fallimento.


Si ritiene inoltre maldestro e superficiale il tentativo di conferire quale capitale di dotazione il bene immateriale relativo alla "fama" di Taormina.

Sfido qualunque perito a valorizzare tale voce nel bilancio patrimoniale della futura Fondazione.

Le suddette motivazioni mi portano a ritenere la delibera assolutamente insufficiente e non rispondente alla necessità di conferire adeguato capitale di dotazione la fondazione.

Poiché pertanto non viene indicato alcun bene reale quale bene da conferire in proprietà piena alla futura fondazione, il mio voto alla presente delibera è contrario.





DICHIARAZIONE DI VOTO

Taormina li 8/9/2015

Oggetto: - Punto n. 11, O. d. G. prot. n. 0015085 del 21.08.2015 con oggetto: "Esame richiesta del Sindaco del 13.05.2015 prot. n.109/Funz. I° su Taormina Arte. Eventuali Determinazioni.

IL sottoscritto Consigliere Comunale.

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge n. 142 del 08.06.1990, recepita con L. R. n. 48 dell'11.12.1991 e suc. mod. ed int.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e suc. mod. ed int.;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990, recepita con mod., con L.R. n. 10 del 30.04.1991 e suc. mod. ed int.;

Vista la proposta di delibera posta in discussione riguardante la trasformazione del Comitato Taormina Arte in fondazione a seguito nota del Sindaco prot. n.109/Funz. I° del 13.05.2015;

Vista la nota prot. n. 1902 Gab. del 31.07.2015 del Commissario ad acta Dott. Marcello Giaccone.

Premesse:

- Preso atto del Verbale di riunione del giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
 - Preso atto della nota del Sindaco prot. n.109/Funz. I° del 13.05.2015 con relativi allegati;
 - Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale,
n. 17 del 09.04.2015,
n. 28 del 28.05.2015,
n. 30 del 04.06.2015;
- quanto sopra in premessa si intende interamente riportato e trascritto;

si menzionano, per completezza, i più recenti incontri istituzionali che sull'argomento si sono tenuti:

- Riunione del 16 marzo 2015, con tutti i consiglieri comunali su proposta del Presidente del Consiglio comunale,
- Consiglio comunale del 9 aprile 2015,
- proposta del Sindaco - atto d'indirizzo – esibito in corso di seduta consiliare del 9 aprile,
- Riunione Commissione consiliare allargata Tao Arte del 18.05.2015, 08.06.2015, 10.06.2015,
- Riunione del 25.05.2015, 15.06.2015 e 27.07.2015, con tutti i consiglieri comunali su proposta del Presidente del Consiglio comunale;

Ritenuto che,

il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta del Sindaco rientri nell'ambito delle funzioni attribuite al Consiglio comunale, consultate le principali normative di riferimento sull'argomento che come appresso vengono indicate:

Statuto comunale (artt. 1, 12, 14, Tit. VI e VII,

D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e suc. mod. ed int.,

Ordinamento EE. LL. vigente,

ne consegue che la richiesta rientra nelle funzioni attribuite al Consiglio comunale;

Fondazione (costituzione),

occorre, quindi, preliminarmente osservare che il legislatore regionale nell'emanare la L. R. 26.3.2002 n. 2 ed in riferimento all'art. 35, per come sostituito dallo stesso art. 35 della L. R. 25.11.2002 n. 20, dispone che



il comitato Taormina Arte è trasformato in fondazione ed acquisisce la **personalità giuridica di diritto privato**, *all'atto dell'approvazione della delibera di trasformazione da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.*

Ne consegue che *l'accettazione del percorso proposto da parte di tutte le parti coinvolte nel Verbale di riunione del giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e senza che il Sindaco avesse alcun mandato da parte del Consiglio comunale va rivisitato* altrimenti *si risolverebbe nel compromettere ogni futura attività di regolazione della costituenda fondazione Tao Arte.*

La costituenda Fondazione dovrebbe avere inoltre lo scopo di contribuire alla salvaguardia ed allo sviluppo del patrimonio artistico e culturale della città, attraverso la definizione di programmi e progetti strategici da realizzare con soggetti pubblici e privati.

Nella fattispecie si evidenzia che **non esiste** ancora alcuna "bozza di Statuto", anche per come si evince dal Verbale di riunione di giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, **Fasi della trasformazione, punto 1 e dettaglio punto 1, pag. 2**; si parla viceversa della formazione del patrimonio iniziale e/o finanziamento della gestione della fondazione *relegando* la redazione dello Statuto *al punto 3 delle fasi della trasformazione con il dettaglio di cui all'ultimo comma di pag. 2.*

Nel merito si osserva che:

Le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle "organizzazioni delle libertà sociali", costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte Cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301).

Caratteristica essenziale della fondazione, è l'esistenza di un patrimonio che, nell'impostazione tradizionale, dovrebbe essere sufficiente per consentire all'Ente di svolgere la sua attività ordinaria.

Il Codice Civile reputa essenziale questo requisito, tant'è che, ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o addirittura venga meno, prevede che la fondazione si estingua (art. 27 cod. civ.) e il suo residuo patrimonio sia trasferito ad organi che abbiano una finalità analoga (art. 31 cod. civ.), a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente (art. 28 cod. civ.).

Secondo il modello tradizionale, ripreso dal Codice Civile, la fondazione dovrebbe utilizzare il reddito derivante dal patrimonio per lo svolgimento della sua ordinaria attività e proseguire la stessa sino a che non intacca o comunque esaurisce il patrimonio.

Il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione poiché, si tratta di un ente incentrato sul patrimonio e non sulla partecipazione di più soggetti, come avviene nell'associazione o nella società.

La stessa nozione di fondazione è incentrata sull'esistenza di un patrimonio che dovrebbe essere sufficiente per il raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita, è incompatibile con la nozione del ripiano di perdite annuali da parte di terzi.

Ove nell'ambito della gestione ordinaria si verifichi una perdita, alla stessa dovrebbe far fronte la fondazione con il suo patrimonio.

Pertanto, se le risorse proprie della fondazione non permettono di sostenere le ordinarie spese di gestione l'ente deve cessare la sua attività, così come previsto dal codice civile. Ove, al contrario, fosse previsto un intervento sussidiario dell'ente locale o degli enti che si accollasse, comunque, l'onere di ripianare eventuali perdite, la natura di organismo privato autonomo verrebbe meno e l'ente assumerebbe la qualifica di organo strumentale.

Sulla diversità del patrimonio di una fondazione rispetto all'ente locale di riferimento, si possono riscontrare pareri della Corte dei Conti che chiariscono che l'Ente locale può anche erogare specifici contributi ad una fondazione ma non può accollarsi l'onere di ripianare di anno in anno (*mediante la previsione di un generico contributo annuale*) o anche occasionalmente le perdite gestionali di una fondazione, perché la fondazione deve essere in grado di far fronte col suo patrimonio.

Quanto sopra anche al fine delle rifluenze e dell'impatto frequentemente negativo sugli equilibri sostanziali degli enti.

La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del Codice Civile (artt. 13-42 Codice Civile) per cui **non se ne comprende la riconduzione alle previsioni del D. Lgs. 29.06.1996 n. 367** (Verbale di riunione di giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, **Fasi della trasformazione, punto 3 e dettaglio punto 3, pagg. 2 e 3**).

A tale proposito ed in assenza di Statuto la fondazione per legge è pertanto, un ente morale, dotato di personalità giuridica, che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un patrimonio, che consente all'ente di svolgere la sua attività ordinaria.

I fondatori, da come si evince dal Verbale regionale, *ciascuno si dovrebbero impegnare e obbligare a conferire con atti separati e con i diritti e le modalità precisate in ogni atto, alla Fondazione i rispettivi beni costituenti il patrimonio immobiliare e/o mobiliare formato dai beni indicati in verbale in modo da costituire il patrimonio ed il fondo di gestione della Fondazione, la quale, a conferimenti eseguiti ne avrà la disponibilità.*

Dai conferimenti *elencati sommariamente nel verbale*, i soggetti conferenti dovrebbero apportare alla Fondazione beni e diritti ai quali le parti (enti conferenti e Fondazione conferitaria) hanno attribuito una utilità economica, per alcuni di questi risultanti da apposite perizie.

La fondazione, come da disposto legislativo, ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni conferiti alla medesima.

Se ne deduce, pertanto, che tale affermazione debba trovare un coerente riscontro nel contesto degli atti di conferimento, che devono recare l'indicazione dell'apporto al patrimonio della Fondazione come previsto dall'art. 16 Cod. Civ. che richiede altresì una *"espressa destinazione ad incremento del patrimonio"* affinché i conferimenti che pervengono ad essa possano essere considerati parti integranti del patrimonio dell'ente.

Nel prevedere il conferimento di beni immobili, senza ulteriori specificazioni, lo statuto dovrebbe rendere possibile l'acquisizione al patrimonio della Fondazione gli immobili stessi, al diverso titolo previsto dai singoli atti dispositivi posti in essere dagli enti conferenti.

Dalle operazioni di trasferimento nel bilancio della Fondazione, in esso dovrà essere iscritto all'attivo dello stato patrimoniale il valore della proprietà dei beni conferiti, per quanto concerne gli apporti a tale titolo.

Gli ulteriori conferimenti, diversi dalla proprietà, **ossia dei diritti di concessione**, sono costituiti da *beni immateriali*, individualmente identificabili e rappresentati da diritti giuridicamente tutelati.

In merito a tali beni, si rinvia ai principi contabili redatti dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) in materia societaria (*principio n. 24*).

Evidenziando in questa sede che i **beni immateriali** sono attività identificabili prive di consistenza fisica (ossia caratterizzati dall'intangibilità) che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo amministrativo.

Nessuna normativa in materia di fondazioni lega l'apporto di capitali a poteri negoziali.

PATRIMONIO conferimento,

dalle suesposte considerazioni e valutando che dalla costituzione del Comitato Tao Arte **sono trascorsi 32 anni**, con un evolversi del concetto della gestione pubblica non ipotizzabile al tempo, la stessa evoluzione ha subito sia la legislazione in materia societaria che le normative di finanza pubblica.

Preso in esame l'attività svolta da Tao Arte che si configura anche come un ***servizio di pubblico interesse*** per cui la partecipazione dei soggetti pubblici si ritiene obbligatoria, a questo fine il Comune, quale soggetto fondatore necessario, ha la responsabilità e l'interesse a sostenere l'attività della Fondazione, ritenendo, quindi, opportuno, al fine di rafforzare la sostenibilità della missione istituzionale della Fondazione, garantendo pure un'adeguata patrimonializzazione a sostegno della gestione, nell'ottica di un sistema di programmazione che deve perseguire un tendenziale equilibrio economico e finanziario tra risorse a disposizione ed obiettivi da raggiungere nei settori dell'area culturale e turistica, al fine di mantenere le prestigiose caratteristiche di interesse culturale.

Nella proposta in esame e per le motivazioni in essa esplicitate il **Comune di Taormina** si dichiara disponibile a **-conferire in concessione-** alla Fondazione, il bene immateriale ***per un periodo decennale (salvo proroga)*** finalizzato a favorire lo **scopo** della fondazione e per partecipare alla formazione del patrimonio iniziale, **l'immobile sito in Corso Umberto n. 61, Piano I° (meglio conosciuto come ex Pretura).**

Richiamato il Verbale di riunione del giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, si potrebbe ipotizzare anche di:

- affidare in gestione concordata mediante convenzione (tutti o in parte) i Palazzi con **-destinazione d'uso culturale-** quali: (*Biblioteca comunale, Archivio storico, Badia Vecchia, Chiesa del Carmine, Palazzo Corvaja, Chiesa S. Francesco di Paola*) al fine di proporre un progetto strategico in ambito culturale di ampio respiro e con risvolti sul piano internazionale, nazionale e regionale.

PALAZZO DEI CONGRESSI,

Per chi e quanti conoscono questa infrastruttura, situata nel cuore del centro storico della città, di riferimento e di scambio socio-culturale, economico e commerciale sia per la tecnologia costruttiva, dimensioni e servizi offerti non può che convenire che è un **asset strategico del comune di Taormina e non può ipotizzarsi di essere conferito come patrimonio della fondazione.**

La flessibilità della struttura invece si presta a dare anche un contributo strategico alla *mission* culturale della Fondazione TaoArte in quanto organizza il Festival Internazionale "Taormina Arte", "Taormina Film Fest", teatro, eventi musicali, ecc, in tal senso e **previa regolamentazione** questa infrastruttura può svolgere anche quel ruolo socio-culturale e di destagionalizzazione, (Verbale di riunione di giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, **Fasi della trasformazione, punto 1 e dettaglio punto 1, pag. 2**).

FINANZIAMENTO gestione,

La proposta in discussione non affronta questo tema; si evidenzia pertanto che l'art. 4 c. 6 del D. L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 ha previsto che *"gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche"*.

Tuttavia ha contestualmente escluso *le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali"*, ne consegue che le fondazioni con scopo culturale sono esentate dal divieto di ricevere contribuzioni pubbliche stabilite dalla prima parte della norma.

(Verbale di riunione di giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, **Fasi della trasformazione, punto 4 e dettaglio punto 4, pag. 3**).

Per cui il Comune di Taormina si potrebbe dichiarare disponibile a contribuire, anche, con contributo annuale da determinarsi quale apporto al Fondo di dotazione.

Tale apporto affidente al Comune di Taormina, potrebbe essere individuato in una quota percentuale derivante dalla rimodulazione della Convenzione stipulata con il competente Assessorato regionale e derivante dai proventi dei biglietti di accesso ai beni culturali appartenenti al demanio regionale e ricadenti nel Comune di Taormina, secondo le previsioni dell'art. 7 della L. R. 27.4.1999 n. 10 e *s.m.i.* , e **previa revoca** della Determinazione Sindacale n. 82 del 27.05.2015 avente per oggetto "Approvazione convenzione tra l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana -Parco Archeologico di Naxos e il Comune di Taormina della L. R. 27.04.1999 n. 10 e *s.m.i.*" **adottata in violazione dell'art 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e suc. mod. ed int.**

(*Sul conferimento patrimoniale vedi:*

Delibere n. 290/2013/29.07.2013 e n. 378/2013 del 05.11.2013, della Corte dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo per il Piemonte).

Il conferimento patrimoniale di cui sopra dovrebbe rimanere vincolato all'istituzione di un tavolo tecnico tra i soci fondatori di diritto per concertare la *bozza di Statuto*, della **Fondazione di diritto privato di cui agli artt. 13 a 42 del Codice Civile**, nelle parti riguardanti: *scopo, le attività, le adesioni dei Fondatori, dei privati e relative quote patrimoniali; il patrimonio da conferire da parte dei fondatori di diritto della Fondazione; scopi e struttura della Fondazione, le risorse di gestione; composizione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e relativi poteri e competenze, Direttori Artistici; la vigilanza e la eventuale destinazione del patrimonio residuo in caso di estinzione.*

Indicazioni statutarie non negoziabili dovrebbero essere:



- Fondatori promotori (Stato, Regione e, Comuni di Taormina e Messina su decisione degli Organi competenti),
- la sede deve essere individuata nella città di Taormina,
- Il Sindaco di Taormina deve essere il Presidente della Fondazione e Presiedere anche il Consiglio di Indirizzo,
- La figura del Soprintendente deve essere soppressa e sostituita con quelle di Direttore Artistico (cinema, teatro, musica e arti figurative) conseguentemente va anche prevista una Direzione Amministrativa,
- subentro della Fondazione nei diritti, obblighi, rapporti attivi e passivi alla data della trasformazione nonché del personale dipendente,
- Vigilanza.
- Procedimento di riconoscimento e registrazione.

La trasformazione del Comitato Tao Arte in Fondazione dovrebbe prevedere anche il subentro nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi tutti che alla data di trasformazione fanno capo al Comitato Tao Arte compreso il personale di cui si dirà in appresso.

Gli Enti da individuare quali **soci fondatori** della Fondazione si ritiene indicare: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Regione Sicilia, il Comune di Taormina, il Comune di Messina, (*questo non solo per continuità della tradizione del Comitato Tao Arte ma in quanto sede di: Ente Autonomo Regionale Teatro "Vittorio Emanuele", Accademia Belle Arti Mediterranea ed Accademia filarmonica*), si nutrono, invece serie perplessità sulla presenza del **Libero consorzio di Messina** a cui aderisce la città di Taormina, stante che la legge Delrio, di riforma delle Province e città metropolitane ha superato il vaglio di costituzionalità, (Sent. Corte Costituzionale n. 50 depositata il 26.3.2015), per cui si ritiene che anche il legislatore siciliano su tale riforma dovrà tenere conto del pronunciamento, fermo restando la competenza specifica statutaria.

Preso atto, inoltre, della nota del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Messina denominata Libero Consorzio Regionale, prot. n. 001606/15/GAB del 04.06.2015, per le motivazioni sopra riportate, si ritiene, di demandare ogni decisione sulla **permanenza del Libero Consorzio di Messina** alle Istituzioni regionali alle quali è demandata l'attribuzione legislativa delle funzioni.

PERSONALE

Il personale di Tao Arte deve essere considerato come patrimonio strategico ed è bene sottolineare che l'attuazione delle strategie culturali ed aziendali della fondazione dipendono principalmente dalla qualità e dalla motivazione di tali risorse.


In questo contesto alle risorse umane è affidato un ruolo centrale nel guidare e governare il cambiamento ed è necessario chiarire che tale strategia non può riguardare solamente il cosiddetto -personale amministrativo a tempo indeterminato- ma anche quel personale che viene assunto con contratti di lavoro di natura occasionale, coordinata e continuativa che con le loro prestazioni di natura temporanea assicura e contribuisce al progetto identificato negli scopi del Comitato Tao Arte (*per chi ha dimestichezza, ci si riferisce alla scuola del compianto Domenico Maggiotti e più segnatamente ai profili di attrezzisti, elettricisti, ecc.*) e da considerarsi quindi come elemento imprescindibile nella definizione ed attuazione delle strategie aziendali.

Queste risorse umane devono essere coinvolti in metodologie formative e piani di crescita interna.

Giova rimarcare infine che dall'esame dei Modelli 770 (Sostituto d'imposta delle risorse umane di Tao Arte) riferiti agli anni 2010-2011-2012, dai Prospetti SS (dati riassuntivi) possono desumersi i dati di certificazione lavoro dipendente ed assimilati riguardanti le ritenute IRPEF operate, con il dettaglio dei relativi importi di addizionale regionale e comunale; tali importi si ritiene meritano qualche riflessione ed approfondimento da ricondurre anche agli apporti dati nel tempo da Tao Arte nei confronti dell'erario in senso lato.

Si evidenzia, infine, che la **vigilanza della Regione** trova fondamento nel fatto che il **Comitato Tao Arte** è stato beneficiario in modo non episodico di contributi statali e regionali, è riconducibile ad un'Associazione di Enti, quindi strumentale finalizzata anche alla realizzazione delle finalità proprie per cui si reputa necessario il coinvolgimento del Ministero del Turismo, sport e spettacolo.

(quanto sopra a chiarimento del Verbale di riunione di giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo pag. 1 comma 3).



SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMITATO TAORMINA ARTE,

La perizia di valutazione del patrimonio del Comitato Tao Arte e la Relazione giurata di stima è stata redatta per conto del Tribunale di Messina in data 12.2.2010, con i dati aggiornati al 31.12.2013 e firmata in data 24 febbraio 2015 dal C.T.U. Dr. Salvatore Cacace di Messina, con allegati perizia di valutazione al 31.12.2009 asseverata il 12.2.2010 e bilanci degli esercizi 2010,2011,2012 e 2013.

Le premesse che conducono alle conclusioni si compongono di 19 pagine (pagg. 1-19), segue la Relazione giurata di stima facente parte dell'allegato n. 1, (pagg. 20-58), mentre possono considerarsi Allegati vari (pagg. 59-114).

La macro voce 4) delle Attività -crediti- è di €. 3.324.940=;

La macro voce 4) delle Passività -debiti- è di €. 4.526.907=.

Il valore del Marchio registrato "Taormina Arte" è stato stimato in €. 4.477.473=; valore minimo €. 4.000.000,00=, macro voce 2) delle Attività -Immobilizzazioni immateriali-.

Approvazione Bilancio consuntivo 2013 del Comitato Taormina Arte, decisione n.06 del 7.6.2014, Disavanzo di Amministrazione €. 798.527,96=.

(dalla dinamica del riepilogo dei Residui Attivi, si segnala, la voce -Erario c/IVA dal 1997 fino al 2005- che evidenzia un credito di €. 2.164.795,00=).

IPOTESI DI PERCORSO PER LA TRASFORMAZIONE DEL COMITATO TAORMINA ARTE IN FONDAZIONE.

Un quadro complesso come sopra delineato necessita un'analisi approfondita dei conti, per prospettare un percorso nel solco della legislazione vigente.

La **-Convenzione-** stipulata nel 1983 tra il Comune di Taormina, il Comune di Messina e l'Amministrazione Provinciale di Messina oggi Libero consorzio, il Sindaco di Taormina secondo le previsioni di cui all'art. 8 della Convenzione avanza e delinea un percorso di *trasformazione condiviso* da sottoporre successivamente agli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi Enti.

Si evidenzia che i Consigli comunali e provinciali non sono stati mai investiti del controllo sulla gestione (questo semmai poteva essere limitato alle previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della Convenzione), mentre al Sindaco di Taormina è stata conferita delega, quale funzionario delegato dello Stato o della Regione e destinatario dei contributi.


La trasformazione del Comitato Tao Arte in Fondazione, presuppone necessariamente una *-Gestione stralcio-* derivante dalla perizia di valutazione redatta dal C.T.U. Dr. Salvatore Cacace di Messina, con i dati aggiornati alla data di trasformazione in Fondazione,.

Il relativo finanziamento pluriennale dell'ammortamento del debito, per la quota afferente il Comune di Taormina, potrebbe essere individuato in una quota fissa più una percentuale derivante dai proventi della **vendita dei biglietti sugli spettacoli estivi tutti** tenuti al Teatro greco romano, (*quota fissa: noleggio palco, tribuna, parterre, attrezzature varie e connesse, ecc.*), ciò mediante aggiornamento ed adeguamento della Convenzione stipulata con il competente Assessorato regionale, secondo le previsioni dell'art. 7 della L. R. 27.4.1999 n. 10 e *s.m.i.*

FONDAZIONE TAOARTE E STATUTO

Si tralascia, per economia, ogni considerazione sull'opportunità di costituire una fondazione promossa da enti pubblici e privati; la cui disciplina, scopi, patrimonio, struttura, organi, procedimento di riconoscimento, profili organizzativi e strategie fanno riferimento a precise normative sulla materia.

Giova invece rimarcare che il patrimonio culturale in generale rappresenta un *asset* produttivo strategico per l'Italia e l'intervento dello Stato con il coinvolgimento dei privati nel settore culturale non è solo teoria economica ma confronto e raffronto tra i principali modelli di riferimento europei quali Francia, Germania, Spagna e Italia.



Dalla necessità di affrontare la crisi che ha colpito il settore è emersa la necessità di ri-definizione sia dell'offerta che di programmazione ed indirizzo politico e certamente non sfugge che esiste una pluralità di fonti competenti che investono la disciplina dei beni e servizi culturali da punti di vista diversi.

Ritornando alla trasformazione del comitato in fondazione sia nell'atto costitutivo che nello Statuto occorre individuare la sede legale della fondazione, tale scelta ha rilevanza per individuare la competenza della Prefettura o della Regione ai fini del riconoscimento giuridico nazionale o regionale.

La questione non è di poco conto stante che nella formulazione di bozze di Statuto precedenti sono emersi punti di vista discordanti tra Regione e Comune di Taormina.

Spetta al **Comune di Taormina** promuovere ogni sforzo per costituire una fondazione culturale anche con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo oltre che aperta anche agli apporti dei privati. Tale personale convincimento è supportato, anche, dai finanziamenti erogati negli anni dal Ministero nonché da una rivisitazione approfondita dei programmi dal 1983 ad oggi e riguardanti: cinema, teatro, musica e balletto, prodotti anche in prima nazionale, da Tao Arte con Direttori Artistici quali: Giocchino Lanza Tommasi, Gabriele Lavia, Sandro Anastasi, Giuseppe Sinopoli, ecc., le cui serate rimangono indelebili agli spettatori della cavea del Teatro greco romano di Taormina. Le riprese RAI ne sono testimonianze incontrovertibili, lo studio di settore cofinanziato dall'U. E. per "Sicilia, il mito e la sua immagine di meta turistica nel mondo" ne certificano il valore di Tao Arte.

FONDI EUROPEI

Ad oggi questo tema è sconosciuto a Tao Arte, diventa prioritaria pertanto una valutazione strategica complessiva da affidare ai Direttori Artistici di Settore al fine di valutare anche le opportunità di settore comunitarie nella programmazione 2014-2020.

Tao Arte per la sua *mission* si ritiene possa accedere ai finanziamenti U. E. sia diretti che indiretti.

Le opportunità sono molteplici, bisogna individuare obiettivi ed azioni da finanziare; l'Accordo Quadro di valorizzazione dei beni culturali e l'Investimento Territoriale Integrato ne rappresentano l'approccio e gli strumenti a disposizione, un attrattore culturale quale Tao Arte in sinergia con Ministero e Regione può sperimentare nuovi approcci forte delle esperienze e del *know-how*.

Ritenuto e considerato infine che,

La cultura non ha confini, ha circolazione e mobilità transnazionale per cui si ritiene che la città di Taormina è la sede adatta per affermare questo paradigma;

Tao Arte non può essere ricondotta ad un riferimento autobiografico di *Amarcord* (la recente intervista di Gabriele Lavia, direttore artistico di Tao Arte, ne è la conferma).

I rappresentanti Istituzionali tutti hanno il dovere di difendere **l'interesse generale della Sicilia, della città di Taormina e di Tao Arte.**

Per le superiori motivazioni, ed accertata la competenza dell'Organo Consiliare sull'argomento;

VISTO l'art. 9 della Costituzione;

VISTO l'OO. EE. LL. vigente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le normative Nazionali e Regionali di riferimento;

RITENUTO che la proposta costituisce anche, *ai sensi del disposto art.107 comma 1 e 2 - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi;*

RICHIAMATA la proposta in esame recante data 02/08/2015 a:



Per le premesse, il preambolo, gli indirizzi di percorso, finanziamento e quant'altro sopra riportato,

DICHIARA

DI ASTENERSI dal voto sulla proposta in esame, **condividendone parzialmente il percorso delineato, ma valutandola non esaustiva e non ritenendo che la Giunta Comunale abbia alcuna competenza, funzioni e ruoli sull'argomento in trattazione; evidenziando, inoltre, che "l'accettazione del percorso proposto da parte di tutte le parti coinvolte", così come si evince dalla *conclusione e relativa sottoscrizione* del Verbale di riunione del giorno 27.04.2015 dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, esige un maggiore e più rigoroso approfondimento.**

A tal riguardo per gli adempimenti e gli effetti consequenziali al deliberato in esame **si demanda al Sindaco**, nella duplice funzione, ed ove necessario per il tramite degli Uffici competenti, ogni onere consequenziale **compresa la trasmissione ad integrazione di quelli indicati in proposta** datata 02/08/2015 a:

- Assessore regionale dell'economia,
- Assessore regionale Beni culturali ed Identità Siciliana,
- Presidenza dell'A.R.S.,
- ai Capi Gruppo dell'A.R.S.,
- alle Commissioni parlamentari regionali: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Cultura Formazione e Lavoro, Ambiente e Territorio.

Eugenio Raneri

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Bartorilla



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE